SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 27 GENNAIO 1983 [1]

Compagnie Interagra SA contro Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Tribunal administratif di Parigi)

«Titoli d'esportazione — condizioni di rilascio»

Causa 109/82

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Licenza d'esportazione con prefissazione delle restituzioni — Giorno del rilascio — Nozione — Esportazioni effettuate nell'ambito di gare indette in un paese terzo importatore — Data del rilascio — Nozione

(Regolamento della Commissione n. 2044/75, artt. 3, n. 3 e 6)

Dal contesto in cui le nozioni di giorno del rilascio e di data del rilascio vengono usate negli artt. 3, n. 3 e, rispettivamente, 6 del regolamento n. 2044/75, recante modalità particolari d'applicazione del regime delle licenze d'importazione ed esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei latticini, si desume che esse riguardano l'una il giorno in cui la licenza di esportazione viene rilasciata e l'altra il giorno a partire dal quale si deve calcolare il periodo di validità della licenza stessa. Di conseguenza, non sussiste alcuna contraddizione fra tali disposizioni e l'art. 6 non può considerarsi come una deroga al principio stabilito dall'art. 3, n. 3.

Nel procedimento 109/82,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal administratif di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1 — Lingua processuale: il francese.

COMPAGNIE INTERAGRA SA, con sede in Parigi,

e

FONDS D'ORIENTATION ET DE RÉGULARISATION DES MARCHÉS AGRICOLES (FORMA), con sede in Parigi,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2044, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti ed il procedimento

Col regolamento 13 novembre 1980, n. 2943, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 305, pag. 27), la Commissione fissava anticipatamente per le esportazioni di burro nell'URSS da effettuarsi dopo il 1° gennaio 1981 in un importo compreso fra 113,41 e 197,00 ECU il quintale, secondo il tenore, in peso, di grassi.

Lo stesso 13 novembre, l'ente sovietico VO Prodintorg, con sede in Mosca, invitava la società Interagra a partecipare alla gara internazionale per la fornitura di 100 000 tonnellate di burro e di 15 000 tonnellate di «butteroil» nel pe-

riodo gennaio 1981 - febbraio 1982. Le offerte dovevano pervenire alla Prodintorg entro il 25 novembre 1980 e restavano vincolanti sino al 5 dicembre successivo.

Il 17 novembre 1980, la Interagra presentava un'offerta per 25 000 tonnellate di burro, basandosi sulle restituzioni già stabilite dal regolamento della Commissione n. 2943/80. Il medesimo giorno, l'interessata chiedeva al FORMA il titolo di fissazione anticipata delle restituzioni per 25 000 tonnellate di burro, precisando che la domanda andava esaminata nell'ambito della gara indetta dal VO Prodintorg.

Il 19 novembre 1980, la Interagra accettava, a richiesta dell'ente sovietico, di prorogare la validità dell'offerta sino al 20 dicembre 1980.

Il 20 novembre 1980 entrava in vigore il regolamento della Commissione 19 novembre 1980, n. 2993, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di burro e di «butteroil» (GU L 310, pag. 18). Tale regolamento prevedeva la sospensione sino al 27 novembre 1980, sospensione che veniva poi prorogata sino all'11 dicembre 1980 dal regolamento della Commissione 28 novembre 1980, n. 3070 (GU L 322, pag. 27).

Il 28 novembre 1980, il FORMA comunicava alla Interagra che, vista la sospensione — dal 20 al 27 novembre — della fissazione anticipata disposta dalla Commissione delle Comunità europee, le domande di titoli presentate a far data dal 17 novembre erano divenute, in forza dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75, prive di oggetto.

Il 27 gennaio 1981, la Interagra proponeva al Tribunal administratif di Parigi un ricorso per eccesso di potere, diretto all'annullamento della decisione del FORMA 28 novembre 1980.

Nell'ambito di tale ricorso la Interagra sosteneva che in caso di domande di titoli presentate in esito ad una gara indetta in un paese terzo, non si applica l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75, bensì l'art. 6 di detto regolamento, il quale dispone che il titolo d'esportazione è valido a far data dal giorno della presentazione della domanda, il che comporta — secondo la Interagra — che il FORMA avrebbe dovuto rilasciare i titoli malgrado la decisione della Commissione, intervenuta successivamente a tale presentazione, di sospendere la fissazione anticipata.

Di fronte a queste interpretazioni contraddittorie, il Tribunal administratif di Parigi ha deciso, con sentenza 16 febbraio 1982, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Quale fosse, al 17 novembre 1980, la rispettiva portata degli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2044, ed in particolare:

1. se l'art. 6 detti per tutte le esportazioni effettuate verso i paesi terzi, in base a gare ivi indette, un principio generale, suscettibile tuttavia di deroga nel caso dei prodotti di cui all'art. 3, n. 3, e non preclusivo dell'adozione delle «misure particolari» contemplate da questa ultima norma;

2. ovvero se, al contrario, l'art. 6 disponga, per le operazioni stesse, una disciplina speciale da configurarsi come derogataria rispetto a quella generale stabilita dall'art. 3, n. 3, e per-

tanto preclusiva dell'adozione delle «misure particolari» contemplate da quest'ultima norma».

Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1982.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte dalla Interagra SA, con gli avv.ti Xavier de Roux e Charles-Henri Léger, del foro di Parigi; dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. François Lamoureux, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente; dal Governo francese, rappresentato dal sig. François Bersani, vicesegretario generale presso il Comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa alla Terza Sezione.

II — Riassunto delle osservazioni presentate alla Corte

La *società Interagra* contesta anzitutto che debba applicarsi l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 piuttosto che l'art. 6 dello stesso regolamento, in quanto il primo articolo sarebbe una norma particolare che deroga al secondo ed in quanto così ritiene la Commissione.

Per la Interagra, pur se l'art. 3, n. 3, costituisce una deroga al regime generale di rilascio di titoli per i prodotti lattiero-caseari, non va dimenticato che l'art. 6 costituisce un'altra deroga a tale regime generale, deroga relativa al caso delle gare. In realtà, dal sistema generale del regolamento n. 2044/75 risulta che le disposizioni relative alle gare (artt. 5-10) derogano complessivamente agli artt. 1-5, che definiscono il regime generale di titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata delle restituzioni.

Per quanto riguarda l'interpretazione data dalla Commissione, la Interagra sottolinea che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, nelle interpretazioni fornite dalla Commissione agli enti nazionali si possono ravvisare solo semplici indicazioni non vincolanti.

La Interagra fa pure presente che dallo spirito degli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento n. 2044/75 risulta che il secondo deve prevalere sul primo e che la Commissione stessa ha confermato questo punto di vista adottando il regolamento 4 dicembre 1980, n. 3137 (GU n. L 329, pag. 20).

Relativamente allo spirito di tali disposizioni, la Interagra sottolinea che l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 ha lo scopo di consentire alla Commissione di sospendere le prefissazioni delle restituzioni in caso di speculazioni, o di minacce di speculazione, rischio che non esiste in materia di gare. L'applicazione dell'art. 3, n. 3, appare quindi, in tal caso, superflua. Viceversa, l'applicazione dell'art. 6, secondo cui i titoli vengono sempre rilasciati il giorno della presentazione della domanda, è particolarmente opportuna in caso di gare internazionali, per le quali spesso gli operatori devono rispondere entro breve tempo, a volte nella stessa giornata, il che sarebbe incompatibile con l'obbligo d'attendere cinque giorni, come disposto dall'art. 3, n. 3, di detto regolamento.

Per quanto riguarda il regolamento n. 3137/80, la Interagra sostiene che con tale regolamento la Commissione ha modificato il regolamento n. 2044/75 nel senso d'una estensione dell'art. 3, n. 3, al caso delle gare. Essa confuta l'argomento della Commissione, secondo cui tale modifica consisterebbe in una semplice precisazione. I termini stessi usati da tale regolamento ed il fatto che la Commissione abbia creduto di dovergli conferire efficacia retroattiva dimostrano che questo testo non ha lo scopo di precisare il contenuto della normativa vigente, bensì di modificarla.

Più precisamente, la ricorrente nella causa principale respinge gli argomenti dedotti dalla Commissione nella causa 217/81 e secondo cui il regolamento n. 3137/80 avrebbe avuto lo scopo di precisare le condizioni d'applicazione di modifiche introdotte nel regolamento n. 2044/75 dai regolamenti nn. 203/80 e 3015/80, in particolare per quanto riguarda la nozione di rilascio.

Per la Interagra, il regolamento n. 3137/80 non risponde affatto allo scopo ventilato dalla Commissione, ma sostituisce, quanto alla «data di validità» dei titoli, il giorno di presentazione della domanda col quinto giorno lavorativo successivo a tale presentazione. Ciò confermerebbe che, prima, la «data di validità» era quella della presentazione e che con questa nuova normativa la Commissione ha voluto modificare retroattivamente il regolamento n. 2044/75 al fine d'imporre la sua interpretazione secondo cui l'art. 3, n. 3, di tale regolamento prevale sull'art. 6.

Concludendo, la società Interagra propone alla Corte di risolvere la questione sottopostale dal Tribunal administratif di Parigi nel senso che:

«Visto il testo del regolamento n. 2044/75 alla data del 17 novembre 1980, in caso di titoli d'esportazione comportanti la fissazione anticipata delle restituzioni e rilasciati per una gara riguardante prodotti di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75,

l'art. 6 di tale regolamento prevale sull'art. 3, n. 3, in quanto il diritto quesito dell'esportatore al rilascio dei titoli sussiste sin dalla data della presentazione della domanda».

Nelle sue osservazioni, dopo aver ricordato i fatti e l'ambito normativo nel quale questi si sono svolti, la *Commissione* cerca di dimostrare, in primo luogo, che gli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento n. 2044/75 hanno, in realtà, un campo materiale d'applicazione diverso e, in secondo luogo, che la modifica apportata al regolamento n. 2044/75 dal regolamento n. 3137/80 riguarda il problema del periodo di validità e non quello del termine d'attesa, e non potrebbe quindi interpretarsi nel senso di un'estensione retroattiva di tale termine alle domande di titoli presentati nell'ambito di gare.

Per quanto riguarda il campo materiale d'applicazione di questi due articoli, la Commissione sostiene che, mentre nell'art. 3, n. 3, si parla di termine d'attesa del titolo d'esportazione, nell'art. 6 si tratta della determinazione del periodo di validità di tale titolo.

La Commissione illustra nei particolari il regime temporale di validità, distinguendo fra i prodotti soggetti ai termini d'attesa di cui all'art. 3 e da esportare al di fuori o nell'ambito di una gara ed i prodotti non soggetti ai termini d'attesa e da esportare al di fuori o nell'ambito di una gara.

Secondo la Commissione, la ricorrente nella causa principale confonde in realtà la questione preliminare del diritto al rilascio del titolo, disciplinata in particolare dall'art. 3, n. 3, del regolamento, e

quella del periodo di validità del titolo, una volta che questo sia stato effettivamente rilasciato.

Quanto alle modifiche apportate dal regolamento n. 3137/80 al regolamento n. 2044/75, la Commissione tiene per ferme e ripete le spiegazioni da essa già fornite nel contesto della causa 217/81, secondo cui le finalità di tale modifica erano, da una parte, quella di ovviare ad una difficoltà d'interpretazione del regolamento n. 203/80 e dall'altra, quella di garantire un provvedimento transitorio nell'ambito dell'attuazione del regolamento n. 3015/80. A suo parere non si può in alcun modo interpretare tale modifica, che riguarda il periodo di validità del titolo, nel senso che essa estenda il termine d'attesa alle domande di titoli presentate nell'ambito di gare, giacché tale termine era stato già applicato a siffatte domande, a partire dall'istituzione del sistema di sorveglianza delle fissazioni anticipate, del regolamento 2 marzo 1977, n. 445 (GU L 58, pag. 21).

La Commissione propone quindi di risolvere come segue la questione sollevata dal Tribunal administratif di Parigi:

«Alla data del 17 novembre 1980, l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 si applicava a tutte le domande di titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti rientranti nelle sottovoci 04.02 A II b) 1, 04.02 B I b) 2 aa) e 04.03 (latte scremato in polvere, burro e «butteroil»), ivi comprese le domande di tali titoli presentate nell'ambito di una gara indetta in un paese terzo importatore».

Nelle sue osservazioni, il *FORMA* sottolinea, come la Commissione, che l'art. 3, n. 3, e l'art. 6 del regolamento n. 2044/75 perseguono una diversa finalità. A suo parere, l'art. 3, n. 3, fissa la data in cui le condizioni di rilascio del titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione devono essere valutate dal competente ente d'intervento, mentre l'art. 6 fissa l'inizio del periodo di validità del titolo, qualora ricorrano, alla data di cui all'art. 3, n. 3, le condizioni per il rilascio.

In conclusione, il FORMA chiede alla Corte di giustizia di risolvere la questione sollevata dal Tribunal administratif di Parigi rilevando la mancanza di contraddizione fra la norma generale di cui all'art. 6 del regolamento n. 2044/75, che fissa, nel caso di una gara indetta in un paese terzo importatore, l'inizio del periodo di validità del titolo, la norma particolare, che si applica ad alcuni prodotti lattiero-caserari soltanto, fra cui il burro, posta dall'art. 3 dello stesso regolamento, il quale prescrive di tener conto delle misure particolari (come la sospensione della fissazione anticipata della restituzione) adottate dalla Commissione fra il giorno della presentazione della domanda del titolo d'esportazione ed il quinto giorno lavorativo successivo a detto termine.

Per il *Governo francese*, la questione sottoposta alla Corte non dipende nemmeno da una pretesa contraddizione fra due disposizioni del regolamento n. 2044/75, né dalla connessione ratione materiae fra una norma generale ed una norma derogatoria. Si tratterebbe, invece, della connessione ratione temporis fra una norma relativa al diritto e alle modalità di rilascio del titolo (art. 3, n. 3) ed una norma afferente al periodo di validità di tale titolo (art. 6). Il Governo francese chiede alla Corte d'interpretare in tal senso le disposizioni del regolamento n. 2044/75.

III — La fase orale del procedimento

La Compagnie Interagra SA, rappresentata dall'avv. Xavier de Roux, del foro di Parigi, il FORMA, rappresentato dall'avv. Philippe Villey, pure del foro di Parigi, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. François Lamoureux, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e il Governo francese, rappresentato dal sig. Alexandre Carnelutti, in qualità di agente, hanno svolto le proprie osservazioni orali nell'udienza del 18 novembre 1982.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 dicembre 1982.

In diritto

1 Con sentenza 16 febbraio 1982, pervenuta in cancelleria il 24 marzo successivo, il Tribunal administratif di Parigi ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2044, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e d'esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 213, pag. 15).

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una domanda di annullamento per eccesso di potere proposta al giudice nazionale dalla società Interagra avverso la decisione 28 novembre 1980 del Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles (FORMA), decisione in cui tale ente dichiarava che, alla luce del regolamento della Commissione 19 novembre 1980, n. 2993, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di burro e di «butteroil» (GU L 310, pag. 18), la domanda di titoli di prefissazione presentata dalla Interagra il 17 novembre 1980 era divenuta, a norma dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75, priva di oggetto.

3 Quest'applicazione del regolamento n. 2044/75, contestata dalla Interagra, induceva il Tribunal administratif di Parigi, a sottoporre a questa Corte la seguente questione:

«Quale fosse, al 17 novembre 1980, la rispettiva portata degli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2044, ed in particolare:

1. Se l'art. 6 detti, per tutte le esportazioni effettuate verso i paesi terzi, in base a gare ivi indette, un principio generale, suscettibile tuttavia di deroga nel caso dei prodotti di cui all'art. 3, n. 3, e non preclusivo dell'adozione delle «misure particolari» contemplate da quest'ultima norma;

2. ovvero, se al contrario, l'art. 6 disponga, per le operazioni stesse, una disciplina speciale da configuarsi come derogatoria rispetto a quella generale stabilita dall'art. 3, n. 3, e pertanto preclusiva dell'adozione delle «misure particolari» contemplate da quest'ultima norma.»

4 L'art. 3 del regolamento n. 2044/75 conteneva, alla data del 17 novembre 1980, un 3° comma a norma del quale i titoli d'esportazione, in particolare per il burro ed il butteroil, venivano rilasciati «il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non fossero state adottate misure particolari». Nessuna delle parti che hanno sottoposto osservazioni alla Corte nega che un provvedimento di sospensione delle fissazioni anticipate all'esportazione come quello adottato dalla Commissione con regolamento n. 2993/80 sia una misura particolare ai sensi della summenzionata disposizione.

5 La domanda di titolo d'esportazione della Interagra veniva presentata il 17 novembre 1980 ed il regolamento della Commissione n. 2993/80, recante provvedimenti particolari ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2044/75, entrava in vigore il 20 novembre 1980, cioè nel termine di cinque giorni contemplato dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75. Di conseguenza, il FORMA rifiutava il rilascio dei titoli richiesti.

6 La società Interagra ha tuttavia sostenuto che il regime di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 non si applica nei casi di gare indette in un paese terzo importatore, per le quali l'art. 6 di questo stesso regolamento n. 2044/75 avrebbe istituito un regime speciale di rilascio dei titoli.

7 L'art. 6 del regolamento n. 2044/75 dispone che, in caso d'esportazione in base a una gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 9, n. 1, del rego-

lamento n. 193/75. L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 193/75 precisa che, ai fini della determinazione della loro durata di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità.

8 Dai termini stessi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 193/75 risulta che la data di rilascio presa come base per determinare il periodo di validità di un titolo viene fittiziamente considerata come la data di presentazione della domanda del titolo e che tale data può essere distinta da quella in cui il titolo viene realmente rilasciato o ancora da quella in cui il titolo viene materialmente consegnato all'impresa esportatrice.

9 Perciò, dal contesto in cui le nozioni di giorno di rilascio e di data di rilascio vengono usate negli artt. 3, n. 3, e, rispettivamente, 6 del regolamento n. 2044/75 risulta che esse riguardano l'una il giorno in cui il titolo d'esportazione viene rilasciato e l'altra il giorno a partire dal quale si deve calcolare il periodo di validità del titolo rilasciato. Di conseguenza, non sussiste alcuna contraddizione fra tali disposizioni, e l'art. 6 non può considerarsi come una deroga al principio stabilito dall'art. 3, n. 3.

10 Nelle sue osservazioni, la Interagra ha creduto di ravvisare nel regolamento 4 dicembre 1980, n. 3137, recante diciottesima modifica del regolamento n. 2044/75, la conferma dell'interpretazione ch'essa propone del regolamento n. 2044/75 qual era in vigore nel novembre 1980. Non è cionondimeno necessario che la Corte si pronunci sulla portata esatta di tale modifica, dato che, in primo luogo, la questione sottopostale dal giudice di rinvio riguarda la portata degli artt. 3 e 6 del regolamento n. 2044/75 alla data del 17 novembre 1980 e in quanto, in secondo luogo, la modifica apportata il 4 dicembre 1980 ha efficacia retroattiva solo al 22 novembre 1980, cioè ad una data successiva a quella del provvedimento particolare costituito dal regolamento 20 novembre 1980, n. 2993.

11 Pertanto, la questione sollevata dal Tribunal administratif di Parigi dev'essere risolta nel senso che alla data del 17 novembre 1980 l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 si applicava a tutte le domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti che rientrano nelle sottovoci 04.02 A II b) 1, 04.02 B I b) 2 aa) e 04.03 (latte scre-

mato in polvere, burro e butteroil), ivi comprese le domande di tali titoli depositate nell'ambito di una gara indetta in un paese terzo importatore.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dal Governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Parigi con sentenza 16 febbraio 1982, dichiara:

Alla data del 17 novembre 1980, l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 si applicava a tutte le domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti che rientrano nelle sottovoci 04.02 A II b) 1, 04.02 B I b) 2 aa) e 04.03 (latte scremato in polvere, burro e butteroil), ivi comprese le domande di tali titoli depositate nell'ambito di una gara indetta in un paese terzo importatore.

Everling Mackenzie Stuart Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 27 gennaio 1983.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Terza Sezione

U. Everling